



ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO ATHENA”

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. Denominazione.- È costituita l'Associazione culturale “CORO ATHENA”.

L'Associazione culturale “CORO ATHENA” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. Sede.- L'Associazione ha sede legale in Bologna, via de' Musei n. 8.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Durata.- La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II: Scopo

Art. 4. Scopo. - L'Associazione “CORO ATHENA” persegue i seguenti scopi:

- lo sviluppo e la diffusione di attività culturali connesse con la musica corale intesa come mezzo gnoseologico e di svago dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del canto corale;
- lo studio e la ricerca di composizioni musicali e testi letterari sia sacri che profani considerati validi ai fini del messaggio musicale da proporre;
- la formazione di un repertorio di brani caratteristico ed esclusivo;
- la creazione di momenti di socializzazione fondati su principi di amicizia, svago e divertimento.

L'Associazione “CORO ATHENA” per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività; in particolare essa potrà:

- a) organizzare e promuovere convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film, istituzione di gruppi di ricerca e corali di varia natura;
- b) promuovere la produzione e la diffusione di software e di materiale multimediale audio e video;
- c) intrattenere rapporti con enti e istituzioni private e pubbliche, in particolare con il Museo Civico Archeologico di Bologna, che possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, nonché con associazioni che abbiano analoghe finalità;

d) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti abilitati alla pratica del canto corale (sale da musica, sale per concerti, sale prova, ecc.), nonché di gestione di un gruppo orchestrale in grado di accompagnare il coro ed anche di realizzare un repertorio proprio.

Art. 5. Principi ispiratori.- L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Titolo III: Soci

Art. 6. Tipi di soci.- L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari.

Art. 7. Soci fondatori.- Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori hanno carattere perpetuo, ma per il resto hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 8. Condizioni di ammissione dei soci ordinari.- Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.

Il numero dei soci è illimitato.

La qualità di socio non è trasmissibile.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno

essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni, dalla comunicazione del rigetto della domanda, al Collegio dei probiviri. (Revisione ed integrazione dell'art. 8 avvenute in data 01/04/2011 onde conformarlo alla L.R. 34/2002)

Art. 9. Obblighi dei soci.- Tutti i soci sono tenuti a pagare la quota di ammissione stabilita, nonché, per tutta la permanenza del vincolo associativo, il contributo annuale e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10. Diritti dei soci.- Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e dei contributi hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio annuale; godono dell'elettorato attivo e passivo. (Revisione ed integrazione dell'art. 10 avvenute in data 01/04/2011 onde conformarlo alla L.R. 34/2002)

Art. 11. Esclusione dei soci.- In caso di comportamento difforme dalle norme statutarie e regolamentari, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione della Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I soci esclusi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di espulsione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12. Recesso dei soci.- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, fax o e-mail da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV: Fondo comune – Esercizio sociale – bilancio

Art. 13. Fondo comune.- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) rimborsi;
- d) eredità, donazioni e lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, produttiva o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di ammissione, dai contributi associativi annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il

Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera i), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. (Revisione ed integrazione dell'art. 13 avvenute in data 01/04/2011 onde conformarlo alla L.R. 34/2002)

Art. 14. Esercizio sociale e bilanci. - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Titolo V: Organi sociali

Art. 15. Organi sociali. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Titolo VI: Assemblea

Art. 16. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.- L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e da tutti i soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario. L'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, ovvero con avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax o e-mail a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo dell'adunanza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale insieme con il Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. (Revisione ed integrazione dell'art. 16 avvenute in data 01/04/2011 onde conformarlo alla L.R. 34/2002)

Art. 17. Compiti dell'assemblea ordinaria.- L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno.

Art. 18. Compiti dell'assemblea straordinaria.- L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Titolo VII: Consiglio Direttivo

Art. 19. – Elezione e composizione.- Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Se durante l'esercizio venisse a mancare per decadenza, dimissione o morte anche uno solo dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata a cura dei restanti Amministratori una nuova assemblea per la nomina di un nuovo organo Amministrativo. In questo caso i Consiglieri rimasti possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 20. Poteri del Consiglio Direttivo.- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "CORO ATHENA".

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa e non tassativa potrà:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote di ammissione e dei contributi ordinari e straordinari;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 21. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità si dovrà rinviare la votazione ad una successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo.

Art. 22. Tesoriere. - Il Tesoriere cura la gestione della cassa e dei rapporti bancari dell'associazione e tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, i rendiconti preventivo e consuntivo.

Art. 23. Vice presidente.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. La firma del Vice presidente farà fede sull'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VIII: Presidente

Art. 24. Poteri e legale rappresentanza.- Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui fa parte, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Titolo IX: Collegio dei probiviri

Art. 25. Elezione e composizione.- Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti in assemblea. Dura in carica tre esercizi.

Art. 26. Competenze.- Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Titolo X: Gratuità delle cariche elettive

Art. 27. Gratuità delle cariche elettive e rimborsi di spese.- Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio dei Probiviri compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Titolo XI: Presidente onorario

Art. 28. Nomina e poteri.- L'assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, anche non socio, il quale rimarrà in carica a tempo indeterminato.

A questi potranno essere assegnati, con delibera di Consiglio, di volta in volta, compiti di assistenza e coordinamento di particolari iniziative dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se nominato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione della società.

Titolo XII: Scioglimento dell'Associazione

Art. 29. Nomina dei liquidatori.- Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 30. Devoluzione del patrimonio.- Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Titolo XIII: Clausola compromissoria

Art. 31. Clausola compromissoria.- Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci

ovvero fra un socio e l'associazione in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione delle norme statutarie e di regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sarà deferita per la sua decisione ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

Gli arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

L'arbitrato avrà sede nel domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Titolo XIV: Rinvio residuale alla normativa vigente

Art. 32. Rinvio.- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.